

Traduzione¹

Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali

Conclusa a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972

Approvata dall'Assemblea federale il 26 novembre 1973²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 22 gennaio 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 22 gennaio 1974

(Stato 21 novembre 2011)

Gli Stati partecipi della presente convenzione,

Riconoscendo l'interesse comune dell'umanità intera di favorire l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici,

Richiamando il trattato³ sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti,

Considerando che, nonostante le misure precauzionali che gli Stati e gli enti internazionali sogliono prendere nel lanciare oggetti spaziali, questi possono nondimeno cagionare dei danni,

Riconoscendo la necessità di mettere in punto norme procedurali internazionali efficienti, concernenti la responsabilità per i danni cagionati da oggetti spaziali, nonché segnatamente di assicurare il versamento tempestivo, giusta la presente convenzione, di una indennità totale ed equa alle vittime dei predetti danni,

Convinti che la definizione di tali norme procedurali contribuirà a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nella presente convenzione,

- a) Il termine «danno» designa la perdita di umane, le lesioni corporee o altre menomazioni della salute, la perdita di beni di Stato o appartenenti a persone fisiche o giuridiche oppure ad enti internazionali, i danni cagionati ai detti beni;

RU 1974 784; FF 1973 1045

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1974 783

³ RS 0.790

- b) Il termine «lancio» designa parimente anche ogni tentativo di lancio;
- c) L'espressione «Stato di lancio» designa:
 - i) Uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale;
 - ii) Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;
- d) L'espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo.

Art. II

Uno Stato di lancio ha la responsabilità assoluta di risarcire il danno cagionato da un suo oggetto spaziale alla superficie terrestre o agli aeromobili in volo.

Art. III

Se il danno è causato, altrove che alla superficie terrestre, a un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni trovantisi a bordo di un tal oggetto spaziale, da un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest'ultimo Stato è responsabile soltanto se il danno deriva da una sua colpa oppure dalla colpa di persone di cui esso deve rispondere.

Art. IV

1. In caso d'infortunio, altrove che alla superficie terrestre, tra oggetti spaziali di due Stati di lancio, infortunio cagionante un danno ad uno Stato terzo o a persone fisiche o giuridiche sotto sua giurisdizione, i predetti due Stati di lancio sono solidalmente responsabili verso lo Stato terzo nei limiti qui appresso indicati:

- a) Se il danno è stato inferto allo Stato terzo alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo, la loro responsabilità verso lo Stato terzo è assoluta;
- b) Se il danno è stato inferto a un oggetto spaziale dello Stato terzo, o a persone o beni a bordo di un tale oggetto spaziale, altrove che alla superficie terrestre, la loro responsabilità verso lo Stato terzo richiede la colpa di uno di essi oppure la colpa di persone di cui l'uno o l'altro di essi deve rispondere.

2. In tutti i casi di responsabilità solidale, prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, l'onere del risarcimento va ripartito tra i due primi Stati nella misura in cui erano in colpa; se torna impossibile stabilire detta misura, l'onere del risarcimento va ripartito tra essi in modo uguale. Questa ripartizione non deve ledere il diritto dello Stato terzo di ottenere, dall'uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti gli Stati di lancio solidalmente responsabili, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.

Art. V

1. Allorché due o più Stati procedono in comune al lancio di un oggetto spaziale, essi divengono solidalmente responsabili di qualunque danno ne risultasse.
2. Uno Stato di lancio che ha risarcito il danno ha un diritto di regresso contro gli altri partecipanti al lancio comune. I partecipanti possono concludere accordi concernenti la ripartizione dell'onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale. Detti accordi non devono però ledere il diritto di uno Stato, cui sia stato cagionato un danno, di ottenere, dall'uno qualunque degli Stati di lancio o da tutti i responsabili solidali, il pieno ed intero risarcimento dovuto in virtù della presente convenzione.
3. Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale è reputato partecipante al lancio comune.

Art. VI

1. Fatta riserva del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio vien liberato dalla responsabilità assoluta se accerta che il danno risulta, un tutto o in parte, da una colpa grave o da un atto od omissione commessi, nell'intenzione di provocare il danno, dallo Stato attore o da persone fisiche o giuridiche rappresentate da detto Stato.
2. Nessuna liberazione di nessuna natura è ammessa qualora il danno derivi da attività di uno Stato di lancio non conformi al diritto internazionale, inclusi segnatamente la Carta delle Nazioni Unite⁴ nonché il trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

Art. VII

I disposti della presente convenzione non si applicano al danno inferto da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio;

- a) Ai cittadini di questo Stato di lancio;
- b) Ai cittadini stranieri mentre partecipano alle operazioni di funzionamento del detto oggetto spaziale, a contare dal momento del lancio o da una fase ulteriore qualsiasi sino alla sua ricaduta, o mentre si trovano nella prossimità immediata di una zona destinata a servire al lancio o al ricupero, in seguito ad un invito del detto Stato di lancio.

Art. VIII

1. Lo Stato che subisce un danno, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscono un danno, può presentare a uno Stato di lancio una domanda di riparazione per il danno stesso.

⁴ RS 0.120

2. Se lo Stato, di cui le persone fisiche o giuridiche posseggono la nazionalità, non ha presentato domanda alcuna di risarcimento, un altro Stato può, per il danno subito sul suo territorio da una persona fisica o giuridica, presentare la domanda a uno Stato di lancio.

3. Se né lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche posseggono la nazionalità, né lo Stato sul cui territorio il danno è stato inferto presentano una domanda di risarcimento o notificano la loro intenzione di presentarne, un altro Stato può, in ragione del danno inferto a suoi residenti permanenti, presentare la domanda a uno Stato di lancio.

Art. IX

La domanda di risarcimento va presentata allo Stato di lancio per via diplomatica. Uno Stato che non abbia relazioni diplomatiche con lo Stato di lancio può pregare uno Stato terzo di presentare la domanda e di rappresentare comunque i suoi interessi, nel quadro della presente convenzione, presso il detto Stato di lancio. Esso può parimenti presentare la domanda tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato attore e lo Stato di lancio siano l'uno e l'altro membri di detta organizzazione.

Art. X

1. La domanda di risarcimento può essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno a contare dalla data in cui il danno è insorto o a contare dall'identificazione dello Stato di lancio responsabile.

2. Se uno Stato ignora il danno prodotto, o non identifica lo Stato di lancio responsabile, la sua domanda è ricevibile entro l'anno successivo alla data nella quale esso viene e conoscenza dei predetti elementi; tuttavia il termine non può in nessun caso superare l'anno a contare dalla data nella quale lo Stato, se avesse agito con dovuta diligenza, avrebbe ragionevolmente potuto aver conoscenza dei predetti elementi.

3. I termini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche se l'entità del danno non è esattamente nota. In tal caso tuttavia lo Stato attore ha facoltà di riadeguare la propria domanda e di presentare documenti aggiuntivi anche scorso il termine precisato, sino allo spirare del termine di un anno a contare dal momento in cui l'entità del danno è esattamente conosciuta.

Art. XI

1. La presentazione di una domanda di riparazione allo Stato di lancio, in virtù della presente convenzione, non presuppone l'esaurimento dei mezzi di ricorso interni aperti allo Stato attore o alle persone fisiche o giuridiche di cui rappresenta gli interessi.

2. Nessuno disposto della presente Convenzione impedisce a uno Stato, o persona fisica o giuridica da esso rappresentata, di adire le istanze giurisdizionali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio. Ma se vi è tale addizione, come anche se è invocato un altro accordo internazionale vincolante gli interessati, lo Stato non può presentare una domanda in virtù della presente convenzione.

Art. XII

L'ammontare della riparazione che lo Stato di lancio è tenuto a versare per il danno, in applicazione della presente convenzione, dovrà essere determinato conformemente al diritto internazionale ed ai principi della giustizia e dell'equità, in modo che la riparazione del danno risulti tale da porre la persona fisica o giuridica, lo Stato o l'ente internazionale attore nella situazione che sarebbe esistita qualora il danno non si fosse prodotto.

Art. XIII

Salvo diversa intesa, tra lo Stato attore e lo Stato convenuto, circa il modo di risarcimento, l'ammontare del medesimo va pagato nella moneta dello Stato attore o a domanda di questo, nella moneta dello Stato convenuto.

Art. XIV

Se, un anno dopo che lo Stato attore ha notificato a quello di lancio d'aver presentato i documenti giustificativi, la domanda di risarcimento non è regolata mediante negoziati diplomatici giusta l'articolo IX, le Parti interessate formano, a domanda di una di esse, una Commissione di regolamento.

Art. XV

1. La Commissione di regolamento si compone di tre membri: uno designato dallo Stato attore, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo, fungente da presidente, scelto di comune accordo tra i due Stati. Ogni Parte deve procedere alla designazione entro un termine di due mesi a contare dalla domanda di costituzione della Commissione di regolamento.

2. Qualora, quattro mesi dopo la domanda di costituzione della Commissione, nessun accordo intervenga circa la scelta del Presidente, una delle Parti può pregare il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di nominarlo entro un termine suppletivo di due mesi.

Art. XVI

1. Se una delle Parti non procede nel termine previsto alla designazione che le spetta, il presidente, a domanda dell'altra Parte, costituirà da solo la Commissione di regolamento.

2. Se, per una qualsiasi ragione, sopravvenisse una vacanza in seno alla Commissione, vi sarà posto rimedio giusta la procedura adottata per la designazione iniziale.
3. La Commissione determina la propria procedura.
4. La Commissione decide dei luoghi di seduta nonché di qualunque altro tema amministrativo.
5. Tranne i casi in cui la Commissione è composta di un sol membro, le sentenze e le decisioni vanno prese a maggioranza.

Art. XVII

La Commissione di regolamento non va ampliata allorché due o più Stati attori o due o più Stati convenuti partecipano alla procedura. Gli Stati attori nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo e nelle stesse condizioni come se vi fosse un solo Stato attore. Se due o più Stati convenuti partecipano alla procedura, anch'essi nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo. Se gli Stati attori o gli Stati convenuti non procedono nei termini previsti alla designazione loro spettante, il presidente costituisce da solo la Commissione.

Art. XVIII

La Commissione di regolamento decide della fondatezza della domanda di risarcimento e stabilisce, ove occorra, l'ammontare del risarcimento stesso.

Art. XIX

1. La Commissione di regolamento agisce in conformità dei disposti dell'articolo XII.
2. La decisione della Commissione è definitiva e obbligatoria qualora le Parti ne siano convenute; in caso contrario, la Commissione pronuncia una sentenza la quale vale solo come raccomandazione, che le Parti son tenute a prendere in considerazione in buona fede. La Commissione motiva la propria decisione o la propria sentenza.
3. La Commissione pronuncia la decisione o la sentenza il più rapidamente possibile, comunque entro il termine di un anno a contare dalla data in cui è stata costituita, a meno ch'essa reputi necessario prorogare il termine.
4. La Commissione pubblica la decisione o la sentenza. Essa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna Parte e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. XX

Le spese relative alla Commissione di regolamento vanno ripartite tra le Parti, a meno che la Commissione decida altrimenti.

Art. XXI

Se il danno cagionato da un oggetto spaziale mette in pericolo, su grande scala, vite umane o compromette seriamente le condizioni della popolazione o il funzionamento di centri vitali, gli Stati partecipanti, segnatamente lo Stato di lancio, esamineranno la possibilità di fornire un'assistenza appropriata e tempestiva allo Stato leso, allorché quest'ultimo ne formuli la domanda. Questo articolo tuttavia non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Art. XXII

1. Nella presente convenzione, eccetto gli articoli XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni ente internazionale che svolga attività spaziali, qualora detto ente dichiari di accettare i diritti e gli obblighi convenzionali e qualora la maggioranza degli Stati membri dell'ente siano partecipi della presente convenzione o del trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

2. Gli Stati membri di un tale ente e partecipi della presente convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l'ente faccia una dichiarazione conforme al paragrafo precedente.

3. Se un ente internazionale è responsabile di un danno giusta la presente convenzione, esso, e quei suoi membri che sono partecipi della presente Convenzione, divengono solidalmente responsabili; rimane tuttavia inteso che:

- a) Ogni domanda di risarcimento per questo danno dev'essere presentata in primo luogo all'ente stesso;
- b) Solo nel caso in cui l'ente non abbia versato, entro il termine di sei mesi, la somma convenuta o stabilita a titolo di riparazione del danno, lo Stato attore può invocare la responsabilità dei membri partecipi della presente convenzione.

4. Ogni domanda di risarcimento, formulata conformemente alla presente convenzione, per il danno subito da un ente che abbia fatto una dichiarazione giusta il paragrafo 1 del presente articolo, va presentata da un membro dell'ente che sia partecipe della presente convenzione.

Art. XXIII

1. I disposti della presente convenzione non toccano gli altri accordi internazionali vigenti tra gli Stati partecipi ai medesimi.

2. Nessun disposto della presente convenzione può impedire agli Stati di concludere accordi internazionali che ne confermino, ne completino o ne sviluppino le norme.

Art. XXIV

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Uno Stato che non abbia firmato la presente Convenzione prima dell'entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione vanno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, designati quindi «governi depositari».
3. La presente Convenzione entra in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratificazione.
4. La presente Convenzione entra successivamente in vigore, per gli Stati che depositano i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo il quinto, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.
5. I governi depositari comunicano immediatamente a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione, e a quelli che vi avranno aderito, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data d'entrata in vigore della Convenzione, nonché ogni altra informazione.
6. La presente Convenzione sarà registrata dai governi depositari giusta l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁵.

Art. XXV

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti alla medesima. Gli emendamenti, per ogni Stato contraente che li accetta, entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti; successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. XXVI

Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il tema di un suo riesame deve essere iscritto all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, affinché si possa valutare, in base all'esperienza fatta durante il suddetto periodo, se il testo richieda una revisione. Comunque, cinque anni dopo la data d'entrata in vigore della Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi sarà convocata, a domanda di un terzo degli Stati stessi e con l'assenso della maggioranza dei medesimi, al fine di riesaminare la convenzione.

Art. XXVII

Ogni Stato partecipe della presente convenzione può, un anno dopo l'entrata in vigore della medesima, comunicare la sua intenzione di recederne, mediante notifi-

⁵ RS 0.120

cazione scritta indirizzata ai governi depositari. Questa notificazione prenderà effetto un anno dopo la data della sua ricezione.

Art. XXVIII

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate ne saranno indirizzate, dai governi depositari, ai governi degli Stati che avranno firmato la convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in tre esemplari a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione 21 novembre 2011⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	17 ottobre	2006	17 ottobre	2006
Antigua e Barbuda	26 dicembre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	17 dicembre	1976 A	17 dicembre	1976
Argentina	14 novembre	1986	14 novembre	1986
Australia	20 gennaio	1975 A	20 gennaio	1975
Austria*	10 gennaio	1980	10 gennaio	1980
Belarus	27 dicembre	1973	27 dicembre	1973
Belgio	13 agosto	1976	13 agosto	1976
Benin	25 aprile	1975	25 aprile	1975
Bosnia e Erzegovina	15 agosto	1994 S	6 marzo	1992
Botswana	11 marzo	1974	11 marzo	1974
Brasile	9 marzo	1973	9 marzo	1973
Bulgaria	16 maggio	1972	1° settembre	1972
Canada*	20 febbraio	1975 A	20 febbraio	1975
Ceca, Repubblica	24 settembre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	1° dicembre	1976 A	1° dicembre	1976
Cina*	20 dicembre	1988 A	20 dicembre	1988
Hong Kong ^a	3 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	15 maggio	1973	15 maggio	1973
Corea (Sud)	14 gennaio	1980	14 gennaio	1980
Cuba	25 novembre	1982 A	25 novembre	1982
Danimarca*	1° aprile	1977	1° aprile	1977
Dominicana, Repubblica	23 febbraio	1973	23 febbraio	1973
Ecuador	17 agosto	1972	1° settembre	1972
Emirati Arabi Uniti	4 ottobre	2000 A	4 ottobre	2000
EUMETSAT	29 settembre	2005	29 settembre	2005
European Space Agency (ESA)	23 settembre	1976 A	23 settembre	1976
European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT)	13 novembre	1987	30 novembre	1987
Figi	4 aprile	1973 A	4 aprile	1973
Finlandia*	1° febbraio	1977	1° febbraio	1977
Francia	31 dicembre	1975 A	31 dicembre	1975
Gabon	5 febbraio	1982 A	5 febbraio	1982
Germania	18 dicembre	1975 A	18 dicembre	1975
Giappone	20 giugno	1983 A	20 giugno	1983
Grecia	27 aprile	1977	27 aprile	1977

⁶ RU 1974 793, 1976 1862, 1979 1861, 1982 260, 1983 1324, 1985 1693, 1987 1219, 1990 1996, 2005 2085, 2007 2055 e 2012 431.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
India	9 luglio	1979 A	9 luglio	1979
Indonesia	18 giugno	1996 A	18 giugno	1996
Iran	13 febbraio	1974	13 febbraio	1974
Iraq	4 ottobre	1972 A	4 ottobre	1972
Irlanda*	29 giugno	1972	1° settembre	1972
Israele	21 giugno	1977 A	21 giugno	1977
Italia	22 febbraio	1983	22 febbraio	1983
Kazakistan	11 luglio	1998 A	11 luglio	1998
Kenya	25 settembre	1975 A	25 settembre	1975
Kuwait*	30 ottobre	1972	30 ottobre	1972
Laos	20 marzo	1973	20 marzo	1973
Libano	23 maggio	2006	23 maggio	2006
Libia	20 aprile	2010 A	20 aprile	2010
Liechtenstein	24 dicembre	1979 A	24 dicembre	1979
Lussemburgo	18 ottobre	1983	18 ottobre	1983
Mali	9 giugno	1972	1° settembre	1972
Malta	13 gennaio	1978 A	13 gennaio	1978
Marocco	15 marzo	1983	15 marzo	1983
Messico	8 aprile	1974	8 aprile	1974
Mongolia	5 settembre	1972	5 settembre	1972
Montenegro	9 gennaio	2007 S	3 giugno	2006
Niger	1° settembre	1972	1° settembre	1972
Nigeria	21 dicembre	2005 A	21 dicembre	2005
Norvegia	3 aprile	1995	3 aprile	1995
Nuova Zelanda*	30 ottobre	1974	30 ottobre	1974
Paesi Bassi	17 febbraio	1981 A	17 febbraio	1981
Aruba	17 febbraio	1981	17 febbraio	1981
Curaçao	17 febbraio	1981	17 febbraio	1981
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	17 febbraio	1981	17 febbraio	1981
Sint Maarten	17 febbraio	1981	17 febbraio	1981
Pakistan	4 aprile	1973	4 aprile	1973
Panama	5 giugno	1974	5 giugno	1974
Papua Nuova Guinea	27 ottobre	1980 S	16 settembre	1975
Perù	6 novembre	2002	6 novembre	2002
Polonia	25 gennaio	1973	25 gennaio	1973
Qatar	11 gennaio	1974 A	11 gennaio	1974
Regno Unito*	9 ottobre	1973 A	9 ottobre	1973
Anguilla	9 ottobre	1973 A	9 ottobre	1973
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito	9 ottobre	1973 A	9 ottobre	1973
Romania	5 marzo	1980	5 marzo	1980
Russia**	9 ottobre	1973	9 ottobre	1973

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Saint Vincent e Grenadine	13 maggio	1999 A	13 maggio	1999
Seicelle	5 gennaio	1978 A	5 gennaio	1978
Senegal	26 marzo	1975	26 marzo	1975
Serbia	20 ottobre	1975 A	20 ottobre	1975
Singapore	19 agosto	1975	19 agosto	1975
Siria	6 febbraio	1980 A	6 febbraio	1980
Slovacchia	7 aprile	2006 S	1° gennaio	1993
Slovenia	27 maggio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	2 gennaio	1980	2 gennaio	1980
Sri Lanka	9 aprile	1973 A	9 aprile	1973
Stati Uniti	9 ottobre	1973	9 ottobre	1973
Svezia*	14 giugno	1976 A	14 giugno	1976
Svizzera	22 gennaio	1974	22 gennaio	1974
Togo	26 aprile	1976	26 aprile	1976
Trinidad e Tobago	8 febbraio	1980 A	8 febbraio	1980
Tunisia	18 maggio	1973	18 maggio	1973
Turchia*	15 febbraio	2007 A	15 febbraio	2007
Ucraina	16 ottobre	1973	16 ottobre	1973
Ungheria	27 dicembre	1972	27 dicembre	1972
Uruguay	7 gennaio	1977 A	7 gennaio	1977
Venezuela	1° agosto	1978	1° agosto	1978
Zambia	20 agosto	1973 A	20 agosto	1973

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Riserve, dichiarazione ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi si possono ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 9 ott. 1973 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese dell'11 giugno 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.